



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

OGGETTO: [ID: 9689] Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse - Varianti Non Localizzative sostegni n. 10, 27, 41, 42, 1G. Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Nota Tecnica.

Oggetto della richiesta di valutazione preliminare

Con nota prot. TERNA/P20230036757 del 03/04/2023, acquisita al prot. MASE_2023-0054103 del 05/04/2023, la società Terna Rete Italia ha trasmesso istanza di valutazione preliminare, ex art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto di Elettrodotto 380 kV semplice terna "Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse - Varianti Non Localizzative sostegni n. 10, 27, 41, 42, 1G.", in quanto modifica ad opera ricadente al punto 4 – bis) dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero "Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km".

Il progetto Elettrodotto 380 kV semplice Terna "S.E. Colunga - S.E. Calenzano" e opere connesse (ID: 405) è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi positivamente con prescrizioni con il decreto di compatibilità ambientale DM 0000275 del 17/11/2014, la cui validità è stata prorogata con Decreto di proroga (DM 176 del 14/08/2020).

Nel decreto di compatibilità ambientale sopra citato sono contenute alcune prescrizioni tra cui l'A16 e A17, la cui ottemperanza ha determinato l'esigenza di sviluppare varianti progettuali per cui è stata attivata una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi positivamente con prescrizioni con provvedimento DVA 0000450 del 24/12/2019 (ID: 4390).

Oggetto della presente valutazione preliminare sono le varianti localizzative non sostanziali di 5 sostegni (numeri 10, 27, 41, 42, 1G) dovute principalmente ad esigenze tecniche emerse a seguito di approfondimenti condotti in fase di progettazione esecutiva.

Il Proponente specifica che alcuni dei sostegni in valutazione (n. 41, 42 e 1G) erano stati già oggetto di spostamento a seguito della prescrizione A16 del D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 (ID: 4390).

Secondo quanto riportato dal Proponente si tratta di spostamenti di sostegni dell'ordine di pochi metri o decine di metri, senza alcuna modifica in altezza e tipologia, che non variano i rapporti di interferenza con aree vincolate e/o tutelate rispetto alle soluzioni già valutate.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare il Proponente ha trasmesso la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104", ed alcuni elaborati di dettaglio.

Si rappresenta inoltre che, con nota acquisita al prot. 12233/DVA del 15/05/2019, il Proponente ha trasmesso la nota tecnica "Elettrodotti aerei, in cavo interrato e demolizioni: attività di cantiere e misure di ripristino e mitigazione" contenente le azioni che la Società intende porre in essere in fase di cantiere, relativamente sia alla costruzione che alla demolizione degli elettrodotti aerei ed in cavo, e gli accorgimenti ambientali cautelativi che la Società medesima si impegna a rispettare.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Analisi e valutazioni

Il progetto Elettrodotto 380 kV semplice Terna "S.E. Colunga - S.E. Calenzano" e opere connesse (ID: 405) è ubicato tra le Regioni Emilia Romagna e Toscana, tra le province di Bologna e Firenze. In particolare, i sostegni oggetto della presente istanza di variante, sono localizzati tutti in Regione Emilia Romagna.




Figura 1 localizzazione dei sostegni oggetto d'istanza

Il progetto Elettrodotto 380 kV semplice Terna "S.E. Colunga - S.E. Calenzano" e opere connesse (ID: 405) è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi positivamente con il decreto di compatibilità ambientale DM 0000275 del 17/11/2014, la cui validità è stata prorogata con Decreto di proroga (DM 176 del 14/08/2020).

Nel decreto di compatibilità ambientale sopra citato sono contenute alcune prescrizioni (in particolare A16 e A17) la cui ottemperanza ha determinato l'esigenza di sviluppare varianti progettuali per cui è stata attivata una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi positivamente con provvedimento DVA 0000450 del 24/12/2019 (ID: 4390).

Oggetto della presente valutazione preliminare sono le varianti localizzative non sostanziali di 5 sostegni (numeri 10, 27, 41, 42, 1G) dovute principalmente ad esigenze tecniche emerse a seguito di approfondimenti condotti in fase di progettazione esecutiva.

Il Proponente specifica che alcuni dei sostegni in valutazione (n. 41, 42 e 1G) erano stati già oggetto di spostamento a seguito della prescrizione A16 del decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 (ID: 4390).

Secondo quanto riportato dal Proponente si tratta di spostamenti di sostegni dell'ordine di pochi metri o decine di metri, senza alcuna modifica in altezza e tipologia, che non variano i rapporti di interferenza con aree vincolate e/o tutelate rispetto alle soluzioni già valutate.

Il Proponente afferma che nessuno dei Comuni interessati dalle modifiche progettuali presenta le caratteristiche di zona a forte densità demografica ed in particolare i sostegni oggetto di spostamento non sono localizzati all'interno di centri abitati.

Il Proponente inoltre afferma che *“tutti i sostegni oggetto di spostamento ricadono nella Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dell'elettrodotto già autorizzato”*.

Nella tabella che segue il Proponente riporta le motivazioni che hanno determinato la necessità di spostare i sostegni oggetto della presente istanza:

SOSTEGNO	MOTIVAZIONE SPOSTAMENTO
10	Lo spostamento è necessario ai fini del rispetto della distanza di sicurezza del sostegno da un metanodotto interrato SNAM, rilevato nel dettaglio in campo nel corso della fase di progettazione esecutiva.
27	Lo spostamento è necessario in quanto, nella nuova posizione pianeggiante, si riesce meglio ad adattare la base del sostegno tubolare (che non ha possibilità di zoppicature come i piedini di un sostegno a traliccio, maggiormente adattabile a dislivelli). La necessità di prevedere un sostegno tubolare deriva dalla ottemperanza delle prescrizioni A19 del D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 e C.24 della DGR Emilia Romagna 1735 del 19/11/2012. La precedente posizione insiste entro un dislivello tra due strade campestri che con la variante è possibile non modificare, evitando importanti sbancamenti. La nuova posizione consente inoltre di allontanare il sostegno dalla vegetazione presente.
41	Lo spostamento è necessario in quanto in vicinanza ad un dirupo a forte pendenza. La nuova posizione risulta su un'area pianeggiante e a distanza di sicurezza dal dirupo a salvaguardia del traliccio sia durante la fase di costruzione sia nella fase di manutenzione.
42	Lo spostamento è necessario sia come ottimizzazione strutturale del sostegno in funzione dello spostamento del sostegno precedente (n. 41), sia al fine di non modificare la strada campestre interessata dalla posizione originaria del sostegno.
1G	Lo spostamento è necessario ai fini del rispetto della distanza di sicurezza del sostegno da un pozzetto di scarico, rilevato nel dettaglio in campo nel corso della fase di progettazione esecutiva.

Figura 2 schema degli spostamenti

Di seguito una sintesi degli interventi così come proposti dal Proponente:

SOSTEGNO 10

*Sia nella posizione autorizzata sia nella nuova posizione a seguito dello spostamento, il sostegno ricade in un'area agricola pianeggiante, utilizzata a seminativo. Lo spostamento rispetto alla soluzione autorizzata è di circa **9,8 m**, all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata ed è stato previsto ai fini del rispetto della distanza di sicurezza da un metanodotto interrato SNAM, rilevato nel dettaglio in campo nel corso della fase di progettazione esecutiva. Lo spostamento è stato inoltre concordato con il proprietario e avviene all'interno della stessa particella catastale. L'altezza e le caratteristiche tecniche del sostegno n. 10 rimangono invariate rispetto alla soluzione autorizzata.*




Figura 3 delocalizzazione sostegno 10

SOSTEGNO 27

Il sostegno nella posizione autorizzata insiste tra 2 strade campestri a servizio di vigneti, entro un'area con un dislivello morfologico di circa 2,5 m; questo elemento rende necessario eseguire sbancamenti per realizzare la base del sostegno tubolare in progetto (per il quale non è possibile una fondazione con zoppicature). La soluzione monostelo del sostegno in oggetto deriva dalla ottemperanza delle prescrizioni A19 del D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 e C.24 della DGR Emilia Romagna 1735 del 19/11/2012. La scarpata presente è inoltre interessata dalla presenza di vegetazione che con lo spostamento viene quindi preservata. Nel caso della nuova posizione, l'area risulta invece un incolto pianeggiante. Lo spostamento del sostegno rispetto alla soluzione autorizzata è di **circa 30 m** verso nord-est, all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata. Lo spostamento avviene in accordo e su richiesta del proprietario, all'interno della stessa particella catastale. L'altezza del sostegno n. 27 rimane invariata rispetto alla soluzione autorizzata.




Figura 4: Localizzazione su foto aerea del sostegno n. 27

Figura 4 delocalizzazione sostegno 27

SOSTEGNO N. 41

Il sostegno n. 41 nella posizione autorizzata presenta in parte una interferenza con una formazione vegetata, riconducibile alla definizione di bosco secondo le cartografie regionali, in prossimità di una scarpata morfologica. Nella nuova posizione vengono risolte tali interferenze, spostando il sostegno in un'area incolta pianeggiante. Lo spostamento del sostegno n. 41 rispetto alla soluzione autorizzata è di **circa 34 m** in direzione sud ovest, all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata. Lo spostamento è stato concordato con il proprietario e avviene all'interno della stessa particella catastale. L'altezza del sostegno n. 41 rimane invariata rispetto alla soluzione autorizzata.




Figura 5 delocalizzazione sostegno 41

SOSTEGNO 42

Il sostegno n. 42 nella posizione autorizzata ricade entro una pista campestre in prossimità di una scarpata. Lo spostamento verso sud-ovest consente di delocalizzare il sostegno nell'area agricola limitrofa, su terreno pianeggiante. Lo spostamento del sostegno n. 42 rispetto alla soluzione autorizzata è di **circa 12,7 m**, all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata. Lo spostamento è stato concordato con il proprietario e avviene all'interno della stessa particella catastale. L'altezza del sostegno n. 42 rimane invariata rispetto alla soluzione autorizzata.





Figura 6 delocalizzazione sostegno 42

SOSTEGNO N. 1G e raccordo in cavo interrato

Sia nella posizione autorizzata sia nella nuova posizione a seguito dello spostamento il sostegno ricade in un'area prativa, su terreno pianeggiante. Lo spostamento del sostegno n. 1G è stato previsto per evitare l'interferenza con un pozzetone di scarico, rilevato nel dettaglio in campo, durante la fase di progettazione esecutiva. Lo spostamento del sostegno rispetto alla soluzione autorizzata è di **circa 16 m**, verso nord-ovest, all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata. Lo spostamento è stato concordato con il proprietario e avviene all'interno della stessa particella catastale. L'altezza del sostegno 1G rimane invariata rispetto alla soluzione autorizzata. Al fine di collegare il sostegno nella nuova posizione, viene leggermente modificato, sempre all'interno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) autorizzata, anche il tracciato del raccordo in cavo interrato.



Con riferimento alla fase di cantiere il Proponente afferma che le *“modifiche rispetto a quanto autorizzato non comportano in alcun modo variazioni nelle modalità di realizzazione dei sostegni, in termini di dimensioni delle aree di cantiere; tipologia di attività/lavorazioni; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi, tempi di realizzazione”* variando solo le coordinate del punto, mentre tipologia, altezza utile e altezza totale rimangono invariate rispetto alla soluzione autorizzata.

Con riferimento agli impatti complessivi ambientali il Proponente afferma che le modifiche progettuali non comportano variazioni significative rispetto al quadro degli impatti valutato per la soluzione autorizzata, evidenziando bensì migliorie legate alle ottimizzazioni nel posizionamento dei sostegni, concordate anche con i proprietari dei fondi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti e dei quantitativi prodotti il Proponente dichiara che *“le modifiche in esame non comportano variazioni rispetto a quanto autorizzato per quanto riguarda la fase di dismissione (i materiali saranno smontati e smaltiti secondo la normativa vigente)”* e, con specifico riferimento al DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo, che *“rispetto a quanto già autorizzato la produzione di rifiuti in fase di cantiere/dismissione non subirà variazioni delle stime indicate nel Progetto di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti allegato nel progetto esecutivo”*.

Per quanto riguarda la presenza di riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE), il Proponente dichiara che, così come nel progetto approvato, sono presenti aree naturali protette della Rete Natura 2000 direttamente interferite dall'intervento limitatamente al sostegno n. 27 che si pone all'interno della ZSC/ZPS IT4050001 – *Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa*; il Proponente infatti dichiara che *“il sostegno n. 27 oggetto di spostamento interessa direttamente la perimetrazione di tali ambiti. Gli altri sostegni oggetto di spostamento sono invece esterni alle perimetrazioni dei Siti Natura 2000 e Aree Protette e collocati a notevole distanza da essi”*.

Con specifico riferimento al sostegno n.27 il Proponente afferma che, rispetto al progetto approvato, la nuova soluzione risulta comunque migliorativa in quanto consente di allontanare il sostegno dalla vegetazione presente sulla scarpata ed evitare importanti sbancamenti, spostando il sostegno in un'area incolta pianeggiante; il Proponente dichiara infatti che *“lo spostamento è necessario in quanto, nella nuova posizione pianeggiante, si riesce meglio ad adattare la base del sostegno tubolare (che non ha possibilità di zoppicature come i piedini di un sostegno a traliccio, maggiormente adattabile a dislivelli). La necessità di prevedere un sostegno tubolare deriva dalla ottemperanza delle prescrizioni A19 del D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 e C.24 della DGR Emilia Romagna 1735 del 19/11/2012. La precedente posizione insiste entro un dislivello tra due strade campestri che con la variante è possibile non modificare, evitando importanti sbancamenti. La nuova posizione consente inoltre di allontanare il sostegno dalla vegetazione presente”*.

SOSTEGNO	DISTANZA
10	Dista circa 1700 m dalla ZSC/ZPS IT4050001 – Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, in parte coincidente anche con l'omonimo Parco Regionale (EUAP 0178), posti a sud rispetto a tale sostegno.
27	INTERFERENZA DIRETTA con la ZSC/ZPS IT4050001 – Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa e omonimo Parco Regionale (EUAP 0178). Si specifica che non sono interessati habitat.
41-42	Distano circa 2500 m dalla ZSC/ZPS IT4050001 – Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, in parte coincidente anche con l'omonimo Parco Regionale (EUAP 0178), posti in direzione nord rispetto ai sostegni.
1G	Dista circa 2300 m dalla ZSC IT4050015 La Martina, Monte Gurlano, posta a sud rispetto a tale sostegno.

Figura 8 distanza tra SIC/ZPS e intervento




Figura 9 Siti Natura 2000 e alle Aree Naturali Protette (EUAP)

Per quanto riguarda l'uso del suolo della soluzione proposta rispetto a quella approvata (classi Corine Land Cover) il Proponente dichiara che “*gli spostamenti in progetto rispetto a quanto autorizzato non modificano nella maggior parte dei casi le categorie d'uso del suolo interferite*” evidenziando contestualmente un miglioramento nella collocazione del sostegno 27 dove “*viene risolta l'interferenza con l'ambito di appezzamenti a vigneto*” che andrà ad insistere, con la nuova soluzione, su un seminativo semplice irriguo.

SOSTEGNO	CATEGORIA DI USO DEL SUOLO	
	Progetto autorizzato con DEC VIA	Progetto in esame
10	2121 – Seminativi semplici irrigui	2121 – Seminativi semplici irrigui
27	2210 – Vigneti	2121 – Seminativi semplici irrigui
41	2242 – Altre colture da legno	2242 – Altre colture da legno
42	2310 – Prati	2310 – Prati
1G	1227 – Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	1227 – Reti per la distribuzione e produzione dell'energia

Figura 10 Cambiamenti uso del suolo derivanti dall'opera in progetto

Con riferimento alle zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica il Proponente dichiara interferenze così come nella soluzione approvata; il Proponente altresì afferma che *“le modifiche ai sostegni non comportano significative variazioni rispetto a quanto stimato per il progetto autorizzato, poiché gli spostamenti sono minimi (al massimo 34 m)”* e che, limitatamente al sostegno 41, lo spostamento in progetto risulterebbe addirittura migliorativo rispetto a quanto autorizzato, andando a rimuovere l' interferenza con un'area vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, Lett. g.

Per quanto riguarda le aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni il Proponente rileva interferenze dirette con l'opera in progetto, così come nel progetto approvato; il Proponente afferma che *“alcuni spostamenti in progetto interessano aree delimitate dalle mappe di pericolosità e di rischio geomorfologico e idraulico secondo il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Reno”* ma altresì evidenzia una miglioria nella nuova posizione del sostegno 27, che consente di delocalizzare lo stesso da un'area R1 a un'area priva di rischio.

Per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) il Proponente evidenzia che l'intervento ricade in aree sottoposte a tale vincolo, così come nel progetto approvato, ma altresì che *“nessuno degli spostamenti in progetto comporta una variazione rispetto al quadro delle interferenze con aree soggette a vincolo idrogeologico del progetto autorizzato”*.

Il Proponente dichiara inoltre che, nell'area di progetto o in aree limitrofe non sono presenti corpi idrici superficiali che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto; il Proponente dichiara altresì che l'alveo fluviale più prossimo è quello del Fiume Idice, in corrispondenza del sostegno 1G, che si colloca entro la fascia fluviale di 150 m, sia nella posizione autorizzata che in quella in variante.

Infine, il Proponente afferma che in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006, il territorio del Comune in cui ricadono le modifiche progettuali rientra nelle zone sismiche 2 e 3.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente nella documentazione trasmessa, considerato e valutato che:

- il progetto Elettrodotto 380 kV semplice Terna "S.E. Colunga - S.E. Calenzano" e opere connesse (ID: 405) è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi positivamente con prescrizioni con il decreto di compatibilità ambientale DM 0000275 del 17/11/2014, la cui validità è stata prorogata con Decreto di proroga (DM 176 del 14/08/2020);
- nel decreto di compatibilità ambientale sopra citato sono contenute alcune prescrizioni tra cui A16 e A17, la cui ottemperanza ha determinato l'esigenza di sviluppare varianti progettuali per cui è stata attivata una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, conclusasi positivamente con prescrizioni con provvedimento DVA 0000450 del 24/12/2019 (ID: 4390);

- oggetto della presente istanza sono le varianti localizzative non sostanziali di cinque sostegni (numeri 10, 27, 41, 42, 1G) dovute principalmente ad esigenze tecniche emerse a seguito di approfondimenti condotti in fase di progettazione esecutiva;
- tre delle nuove varianti in progetto (n. 41, 42 e 1G) erano state già oggetto di spostamento a seguito della prescrizione A16 del D.M. n. 0000275 del 17/11/2014 (ID: 4390);
- tutti i sostegni oggetto di spostamento ricadono nella Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dell'elettrodotto già autorizzato;
- con riferimento alla fase di cantiere le varianti in valutazione risultano dell'ordine di pochi metri (massimo 34 m) rispetto alla soluzione già valutata, senza alcuna modifica in altezza e tipologia, non comportando variazioni nelle modalità di realizzazione dei sostegni, in termini di dimensioni delle aree di cantiere, tipologia di attività/lavorazioni, risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi e tempi di realizzazione;
- per quanto riguarda la presenza di riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, così come nel progetto valutato, sono presenti aree naturali protette della Rete Natura 2000 direttamente interferite dall'intervento limitatamente al sostegno n. 27 che si pone all'interno della *ZSC/ZPS IT4050001 – Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa*; la sua nuova localizzazione, comunque, risulta migliorativa rispetto al progetto valutato in quanto consente di allontanare il sostegno dalla vegetazione presente sulla scarpata ed evitare importanti sbancamenti, spostando il sostegno in un'area pianeggiante (seminativo semplice irriguo) andando così a risolvere anche l'interferenza con l'ambito di appezzamenti a vigneto;
- il progetto interferisce direttamente con zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica, così come nella soluzione approvata, ma altresì che le varianti in oggetto non comportano significative variazioni rispetto a quanto valutato per il progetto autorizzato bensì, limitatamente al sostegno 41, lo spostamento risulterebbe addirittura migliorativo andando a rimuovere l'interferenza con un'area vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004 (art. 142, comma 1, Lett. g);
- gli interventi in progetto interferiscono direttamente con aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, così come nel progetto valutato, ma altresì che gli spostamenti in progetto non comportano una variazione significativa rispetto al quadro delle interferenze già valutato, evidenziando altresì una miglioria riferibile alla nuova soluzione del sostegno 27 che consente di delocalizzare lo stesso da un'area a rischio frana R1 a un'area priva di rischio;
- gli interventi in progetto interferiscono direttamente con aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923), così come nel progetto approvato, ma altresì che nessuno degli spostamenti in progetto comporta una variazione rispetto al quadro delle interferenze rispetto a quanto già valutato;
- in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006, il territorio dei Comuni in cui ricadono le modifiche progettuali rientra nelle zone sismiche 2 e 3;
- con riferimento agli impatti complessivi ambientali le modifiche progettuali non comportano variazioni significative rispetto al quadro degli impatti valutato per la soluzione autorizzata, evidenziando altresì migliorie legate alle ottimizzazioni nel posizionamento dei sostegni, concordate anche con i proprietari dei fondi;

- gli unici effetti ambientali ipotizzabili sono legati alla fase di cantierizzazione e pertanto limitati e reversibili, comunque non differenti da quanto già valutato.

Ad esito delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che per il progetto in valutazione denominato “*Elettrodotto Colunga-Calenzano ed opere connesse - Varianti Non Localizzative sostegni n. 10, 27, 41, 42, 1G.*”, si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi e pertanto si propone che lo stesso non debba essere valutato nell’ambito di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori “nulla osta” e/o autorizzazioni.

Resta l’obbligo di ottemperare a tutte le condizioni ambientali poste con decreto di VIA DM 0000275 del 17/11/2014, come prorogato con DM 176 del 14/08/2020, e dal provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VIA DVA 0000450 del 24/12/2019, ove applicabili.

Responsabile del Procedimento

Arch. Claudia Pieri

